



Le novità in materia di

■ REDDITEST

■ IVA PER CASSA



Gli strumenti accertativi del reddito a disposizione dell'Agenzia

- il nuovo redditometro e lo spesometro
Strumenti ed informazioni a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria
- i conti correnti e le indagini finanziarie
Accesso alle informazioni finanziarie
Versamenti e prelevamenti non giustificati



Nuova formulazione Art. 38 DPR 600/1973



Due tipologie di accertamento



Accertamento sintetico c.d.

Spesometro

L'accertamento sintetico in senso stretto (o puro), consiste nella possibilità per il Fisco di accertare il reddito della persona fisica in base a spese di qualunque genere, sostenute nel periodo d'imposta (co. 4 dell'art. 38)

Redditometro

Il nuovo redditometro è uno strumento basato sull'analisi di campioni rappresentativi, che tiene conto dei redditi/spese dell'intero nucleo familiare e del contesto territoriale (co. 5 dell'art. 38).



Accertamento sintetico «cd spesometro»

Meccanismo di accertamento del maggior reddito

$$\text{SPESE}_{\text{anno N}} \leq \text{REDDITO}_{\text{anno N}}$$

Per tale motivo lo strumento in questione è stato soprannominato anche "spesometro"

(da non confondersi con l'obbligo di comunicazione delle operazioni superiori ad e 3.000/3.600 ex art. 21, D.L. 78/2010, di cui tratta tra l'altro la C.M. 30.5.2011, n. 24/E, al quale parte della dottrina ha dato identico nome, probabilmente perché, all'atto pratico, i risultati di tale comunicazione verranno utilizzati anche ai fini della raccolta di dati di spesa, alla base dell'accertamento sintetico in commento).



SERPICO (SERvizi Per Il COntribuyente)

LE FONTI DI INFORMAZIONE

- DICHIARAZIONI DEI REDDITI
- RATE DI MUTUO
- UTENZE DOMESTICHE
- SPESE DI RECUPERO EDILIZIO
- POSSESSO DI CAVALLI DA CORSA
- IMMATRICOLAZIONI DI AEROMOBILI, AUTOCARAVAN E MOTOCICLI

SERVER ELABORANO I DATI RACCOLTI



SERPICO



ANALISI DI RISCHIO



CONTROLLO





Nuovo «redditometro»

Meccanismo di accertamento del reddito per nucleo familiare, in un determinato contesto territoriale attraverso indicatori di capacità contributiva

studio di settore per famiglie



ELEMENTI
INDICATIVI
DI CAPACITÀ
CONTRIBUTIVA

CONTENUTO INDUTTIVO
=
RELAZIONI CON IL

REDDITO

CON RIFERIMENTO A


CAMPIONI SIGNIFICATIVI
DI CONTRIBUENTI



DIFFERENZIATI IN FUNZIONE DI



NUCLEO FAMILIARE



AREA GEOGRAFICA





Indagini finanziarie

Non più strumento occasionale di indagine

Ampi poteri istruttori esercitabili dall'Amministrazione finanziaria

I dati e gli elementi rinvenuti dal Fisco in sede di accertamento bancario possono essere utilizzati ai fini della rettifica della base imponibile dichiarata dal contribuente se questi non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione della base imponibile stessa o che non hanno rilevanza allo stesso fine.



- Spesometro
- Redditometro
- Indagini finanziarie

Contribuente

- Redditest



Redditest

Com'è noto, lo scorso 20 ottobre, è stato presentato il software Redditest, scaricabile gratuitamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate, attraverso il quale ogni contribuente può verificare la congruità del reddito dichiarato rispetto alle spese sostenute da egli stesso e dal proprio nucleo familiare.

L'entrata in campo del Redditest anticipa di qualche mese l'introduzione del nuovo redditometro che verrà utilizzato a partire dagli accertamenti relativi al 2009.

A questo strumento l'Amministrazione finanziaria affida il compito di fornire un primo responso indicativo circa l'attendibilità del reddito del contribuente.

Si tratta di una sorta di «autodiagnosi fiscale» i cui dati inseriti sono e rimangono noti solo al contribuente.



Per comprendere appieno la portata dello strumento in commento, vanno chiariti anche i limiti e gli ambiti di applicazione. In particolare, il Redditest non è il redditometro e rischia di esserne solo un lontano parente.

Più precisamente:

- Vi sono differenze sul piano giuridico: il redditometro è uno strumento di accertamento, definito da una norma di legge (art. 38 co. 5, DPR 600/73), il Redditest non ha alcuna valenza giuridica
- vi sono differenze sul piano accertativo: proprio in conseguenza di quanto precede, l'eventuale congruità del reddito risultante dal Redditest non protegge da un eventuale accertamento
- vi sono differenze sul piano funzionale: l'Agenzia non ha ancora chiarito quale sia il collegamento tra i due strumenti dato che gli algoritmi matematici su cui il nuovo redditometro dovrebbe basarsi sono oggetto di decreti di cui, ad oggi, non vi è traccia



Le prime simulazioni hanno fatto emergere alcuni aspetti che risultano essere degni di nota.

- 1) Incidenza che la variabile territoriale ha sul risultato di congruità/incongruità
- 2) Incrementi patrimoniali: le spese per incrementi patrimoniali vengono «spalmate» in un triennio
- 3) L'esito del test: è stato fatto osservare che statisticamente la luce verde (congruità) scatti spesso in presenza di redditi superiori ad Euro 30.000 (ovviamente laddove non vi siano spese per importi rilevanti)



Le «mosse» per il redditest e i documenti da conservare per alcuni dei principali tipi di spese:

1. ANNOTARE LE SPESE

Prima di tutto il contribuente deve prendere nota quotidianamente delle spese sostenute all'interno del nucleo familiare al quale appartiene

2. DOCUMENTARE GLI ACQUISTI

E' necessario farsi consegnare la documentazione delle spese sostenute: bisogna chiedere scontrini, fatture, quietanze, ricevute, attestazioni o altri mezzi di prova

3. CONSERVARE GLI SCONTRINI/FATTURE ECC.

Conservare scontrini, fatture, attestazioni durante tutto il periodo a disposizione del fisco per contestare il reddito dichiarato (quattro anni successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi)



4. **L'ESTRATTO CONTO NON VA BUTTATO**

Diventa fondamentale essere metodici anche nella conservazione (anche in forma digitale) di estratti conto bancari, postali o della carta di credito per quattro anni

5. **PAGAMENTI TRACCIABILI**

Pagare prevalentemente, qualora sia possibile, con strumenti tracciabili in modo da rendere possibile il controllo delle spese (bancomat, carte di credito, assegni, bonifici e conti correnti)

6. **IL BILANCIO FAMILIARE**

La raccolta e la conservazione dei documenti possono aiutare a redigere periodicamente un bilancio della famiglia in modo da controllare le spese sostenute



I documenti che può essere utile conservare per tipologia di spesa:

IMMOBILI

a) **Abitazione**

Atto di acquisto; contratto di locazione registrato; ricevute di pagamento dei canoni; certificazione bancaria pagamento rate mutuo; fatture spese di ristrutturazioni

b) **Condominio**

Ricevute o conti correnti di pagamento spese condominiali ordinarie; ricevute o conti correnti di pagamento spese condominiali straordinarie o in alternativa le certificazioni delle spese rilasciate dall'amministratore

c) **Utenze**

Fatture luce, acqua, gas, telefonia fissa o mobile



I documenti che può essere utile conservare per tipologia di spesa:

PREVIDENZA

a) Assicurazioni

Attestazioni di pagamento dei premi assicurativi per infortuni, malattia o altri tipi di polizze

b) Contributi

Attestazioni di pagamento della previdenza complementare e dei contributi volontari

ISTRUZIONE

a) Rette scolastiche o di specializzazione

Ricevute, conti correnti, fatture di rette per scuole, asili nido, corsi universitari, specializzazioni, master

b) Canoni di locazione per universitari fuori sede

Contratto di locazione; ricevute pagamento canoni



I documenti che può essere utile conservare per tipologia di spesa:

TEMPO LIBERO

a) **Attività sportive**

Ricevuta di iscrizione e pagamento della quota mensile per la palestra

b) **Pay tv**

Fattura del canone mensile dell'abbonamento

c) **Eventi**

Abbonamenti a teatro, stadio o palazzetto dello sport

d) **Viaggi e vacanze**

Fattura o ricevuta agenzia o ente che organizza il viaggio; biglietti aereo, treno, nave



I documenti che può essere utile conservare per tipologia di spesa:

MEZZI DI TRASPORTO

a) **Auto e moto**

Fattura per l'acquisto; schede carburanti; pedaggi autostradali; ricevute per spese di manutenzione; canoni di noleggio

b) **Aerei ed imbarcazioni**

Fattura per l'acquisto; schede per rifornimento carburanti; spese di manutenzione (rimessaggio o altro); canoni di noleggio



I documenti che può essere utile conservare per tipologia di spesa:

ALTRE SPESE

a) Assegni periodici al coniuge

Copia delle sentenza di separazione/divorzio; ricevute di pagamento quote mensili; fotocopie assegni

b) Donazioni

Scambio di corrispondenza, attestazioni di pagamento (se effettuate senza atto notarile)

c) Gioielli e preziosi

Ricevute e scontrini fiscali

d) Spese mediche e veterinarie

Certificazioni mediche, cartelle cliniche, fatture



STUDIO DOTT. RICCARDO BROGGINI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Il nuovo regime Iva «per Cassa»

Villa Cagnola - 17 Dicembre 2012

Il nuovo regime Iva «per Cassa»



Il nuovo regime

L'art. 32-bis del Decreto Sviluppo 22 giugno 2012 n. 83 (c.d. «Decreto Crescita») ha introdotto il nuovo regime opzionale della liquidazione dell'IVA «per cassa».

FINALITA': evitare che un operatore debba anticipare l'IVA all'Erario senza aver incassato la necessaria provvista.



Decorrenza ed esercizio dell'opzione

- A partire dal 1 dicembre 2012
- L'opzione per il regime si desume dal comportamento concludente del contribuente
- Viene comunicata «nella prima dichiarazione IVA successiva all'esercizio dell'opzione, da intendersi, ordinariamente come quella relativa all'anno in cui è esercitata l'opzione mediante comportamento concludente», ovvero:

adozione dal 1 dicembre 2012 → mod. IVA 2013

adozione dal 1 gennaio 2013 → mod. IVA 2014



Decorrenza ed esercizio dell'opzione

A seguito dell'opzione, le fatture emesse dovranno riportare l'indicazione degli estremi normativi della disciplina applicata:

«Operazione con Iva per cassa ex Art. 32-bis del
Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83»



Effetto dell'opzione

- A decorrere dall'01/01 dell'anno in cui la stessa viene esercitata
- In caso di inizio di attività in corso d'anno dalla data di inizio della stessa
- Vincola il contribuente per almeno un triennio, salvo il superamento del limite del volume d'affari (€ 2.000.000)
- Decorso il triennio l'opzione «resta valida per ciascun anno successivo» salvo la possibilità di revoca esercitata con le stesse modalità dell'opzione.



Decadenza e revoca dell'opzione

- Nel caso di superamento della soglia del volume d'affari (€ 2.000.000) il regime dell'Iva «per cassa» cessa con riferimento alle operazioni (sia attive che passive) effettuate a partire dal mese o trimestre successivo a quello di superamento
- In tal caso, ed anche in caso di revoca, il contribuente dovrà computare a debito nella liquidazione periodica relativa all'ultimo periodo di applicazione dell'Iva «per cassa» l'ammontare dell'Iva relativa alle operazioni effettuate i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati e sarà possibile dedurre l'Iva a credito relativa agli acquisti non ancora pagati.



Soggetti interessati

Possono optare:

- Lavoratori autonomi, società di persone, società di capitali che effettuano nei confronti di soggetti passivi IVA cessioni di beni/prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato che nell'anno precedente hanno realizzato ovvero in caso di inizio dell'attività prevedono di realizzare un volume d'affari NON superiore a € 2.000.000;
- In caso di inizio attività in corso d'anno l'importo NON deve essere ragguagliato all'anno.



Soggetti interessati

- Anche enti non commerciali solo per attività commerciale svolta;
- Adozione del regime opzionale vincola intera attività del contribuente: sia operazioni attive (Iva a debito) che operazioni passive (Iva a credito)



Casi di NON applicabilità

Operazioni attive per le quali non è applicabile il regime:

- Soggetti che si avvalgono di REGIMI SPECIALI DI DETERMINAZIONE DELL'IVA:
 - ü Regime «Monofase» (art. 74, c.1, DPR 633/72): editoria, sale e tabacchi, fiammiferi, ecc...
 - ü Regime per l'agricoltura e attività connesse (artt. 34 e 34bis DPR 633/72);
 - ü Regime del margine dei beni usati (art. 36 DL 41/1995);
 - ü Regime delle agenzie di viaggi e turismo (art. 74ter DPR 633/72);
 - ü Regime dell'agriturismo (art. 5, c.2, Legge 413/1991)
- Operazioni con «IVA ad esigibilità differita» ai sensi del comma 5 dell'art. 6 DPR 633/72, ossia:
 - ü Cessione prodotti farmaceutici
 - ü Cessione di beni / prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti
 - ü Cessioni / prestazioni effettuate nei confronti dello Stato, Enti pubblici, CCIAA, Università, ASL, Enti ospedalieri, ecc...
- Acquirente/Committente assolve imposta mediante meccanismo del «Reverse Charge»
- Cessioni Intra UE / Esportazioni ex artt. 8, 8bis e 9 DPR 633/72



Casi di NON applicabilità

Operazioni passive per le quali non è applicabile il regime:

- Acquisti di beni / servizi soggetti al «Reverse Charge»;
- Acquisti Intra UE di beni;
- Importazioni di beni;
- Estrazioni di beni da depositi IVA.



Differimento dell'esigibilità dell'IVA a debito

- L'iva relativa a cessioni di beni / prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento di pagamento dei relativi corrispettivi
- Decorso 1 anno dall'effettuazione dell'operazione l'iva diviene comunque esigibile a meno che l'acquirente / committente, prima di tale termine non venga assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.)



Differimento dell'esigibilità dell'IVA a debito

Alcuni chiarimenti Agenzia dell'Entrate (Circolare n. 44/E):

- In caso di fatturazione differita rileva comunque, quale momento di effettuazione dell'operazione, la consegna o la spedizione dei beni a prescindere dalla data di fatturazione dell'operazione
- La procedura concorsuale, che deve iniziare prima del decorso di 1 anno dall'effettuazione dell'operazione, si considera avviata alla data di emissione del provvedimento di apertura della procedura stessa (ad es. per il fallimento dalla data della sentenza)



Differimento della detrazione dell'IVA a credito

- L'Iva relativa agli acquisti è detraibile nel momento di pagamento dei relativi corrispettivi e comunque decorso un anno dal momento in cui l'operazione si considera effettuata;
- La detrazione dell'Iva a credito può essere esercitata ai sensi dell'art. 19 DPR 633/72 al più tardi con la dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo in cui è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui è decorso un anno dall'effettuazione dell'acquisto. In merito l'Agenzia delle Entrate propone due esempi:



Differimento della detrazione dell'IVA a credito

- **Esempio 1:**
Operatore, che adotta regime Iva per cassa, effettua un acquisto a gennaio 2013 con pagamento giugno 2013. Detrazione Iva, relativa al corrispettivo pagato, può essere effettuata al più tardi con mod. Iva 2016 relativo al 2015
- **Esempio 2:**
Operatore, che adotta regime Iva per cassa, effettua un acquisto a gennaio 2013, il relativo corrispettivo non viene pagato entro gennaio 2014. In tal caso la detrazione può essere effettuata al più tardi con mod. Iva 2017 relativo al 2016



Detrazione dell'IVA da parte dell'acquirente

L'acquirente, nel caso in cui non abbia optato per il regime dell'Iva per cassa, potrà detrarre l'Iva a credito nel momento di effettuazione dell'operazione a prescindere dal fatto che il pagamento non sia ancora stato eseguito



Si tratta di una deroga al criterio ordinario in base al quale il diritto alla detrazione dell'Iva in capo all'acquirente è correlato al momento in cui l'imposta diviene esigibile per il cedente prestatore.



Adempimenti contabili

Il contribuente che intende optare per il regime dovrà:

- Annotare le fatture emesse con specifici codici/codifiche al fine di sospendere l'Iva a debito relativa fino all'incasso delle stesse
- Provvedere alla detrazione dell'Iva a credito sugli acquisti soltanto nei periodi in cui la fattura relativa è stata pagata; anche in tal caso l'annotazione sui registri avverrà con codici/codifiche specifiche per sospendere la detrazione sino al pagamento (si potrebbe pensare di annotare sui registri degli acquisti nel periodo del relativo pagamento, ma attenzione al rispetto del principio di competenza)



STUDIO DOTT. RICCARDO BROGGINI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Il nuovo regime Iva «per Cassa»

Villa Cagnola - 17 Dicembre 2012

Grazie per la partecipazione

Le diapositive proiettate sono scaricabili
nell'area dedicata al convegno all'indirizzo web

www.brogginassociati.it